



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050 Tel.0331.614026

E-mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it – P.E.C. poliziale.gorlamaggiore@legalmail.it

PROT.

ORDINANZA POLIZIA LOCALE N. SETTORIALE 02/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA (CON RIMOZIONE FORZATA) NELLE VIE SOTTOINDICATE PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “FALÒ DELLA GIOEUBIA” IN DATA 29 GENNAIO 2026 DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 23:00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per l'Area Polizia Locale al Vice Commissario Tavano Alessandro;

Vista la richiesta ricevuta il giorno 31/12/2025 al prot. n. 15689 da parte del Sig. Landoni Massimo, volta ad ottenere il rilascio autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione che prevede l'accensione del falò per la tradizionale festa della Gioeubia in Piazza Martiri della Libertà;

Considerato che alla manifestazione parteciperà un consistente numero di persone e che dovrà essere garantita un'adeguata distanza dal falò per ragioni di sicurezza;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nel tratto di strada di Piazza Martiri della Libertà interessato dalla manifestazione, mediante l'istituzione temporanea del divieto di transito e divieto di sosta, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero degli addetti ai lavori;

Visti gli artt. 6, 7 del nuovo Codice stradale approvato con D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e s.s.m.m.i.i.,

Vista la legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

IL GIORNO 29/01/2026 DALLE ORE 20:30 ALLE ORE 23:00 L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ECCEZZO I MEZZI DELLE FF.OO, DEI VV.FF, MEZZI DI SOCCORSO e MEZZI PROTEZIONE CIVILE):

- IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, AD ECCEZIONE DELL'AREA DI INTERSEZIONE CON VIA MADONNINA/VIA MOLINO PONTI;
- IN VIA D. ALIGHIERI DAL CIVICO 6 FINO A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;
- IN VICOLO TERZAGHI;
- IN VIA ROMA DAL CIVICO 13/19 FINO A PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ;

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO

FA CARICO

Al richiedente ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, di collocare almeno **48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE** la dovuta segnaletica che vieta la sosta e la fermata in modo conforme al C.d.S. nei tempi prescritti e nel rispetto della vigente normativa in materia di segnalamento temporaneo stradale. Il richiedente o soggetto dallo stesso delegato, fino al

completamento della manifestazione, dovrà sorvegliare e garantire la perfetta efficienza della visibilità della relativa segnaletica temporanea di pericolo, di preavviso e di direzione.

I segnali permanenti che si trovino in contrasto con quelli temporanei devono essere coperti durante il periodo di vigenza dell'ordinanza che ha disposto la collocazione di questi ultimi. In caso di mancata collocazione di idonea segnaletica la presente ordinanza è da considerarsi inefficace. La chiusura delle strade dovrà avvenire mediante transenne antisfondamento in uso alla Protezione Civile e dovrà essere garantito il loro costante presidio per permettere l'accesso di mezzi in caso di emergenza. Ultimata la manifestazione dovrà essere ripristinata la viabilità/seгнаletica stradale preesistente.

AVVERTE

Il Servizio di Polizia Locale, durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, adotterà ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

AVVISA

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, in applicazione del D. Lgs. n. 104/10, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento;
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente.

L'Amministrazione Comunale rimane pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivante dallo svolgimento della manifestazione.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento della relativa segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Gorla Maggiore e viene trasmessa tramite indirizzi di posta elettronica:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Gruppo Protezione Civile;
- al Comando Stazione Carabinieri di Gorla Minore;
- al richiedente Sig. Landoni Massimo;
- a FNM Autoservizi.

Gorla Maggiore, 13/01/2026

Il Responsabile del Servizio di P.L.
Vice Commissario Alessandro Tavano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)